



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

Deliberazione n° 63
In data 25/09/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

Oggetto: Tributi Comunali - Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifica

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore 19.11 nella Sala Consiliare, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Betti Ferdinando	Sindaco	X	
2	Guazzini Alessio	Consigliere	X	
3	Neri Sandra	Consigliere	X	
4	Logli Emanuele	Consigliere	X	
5	Menicacci Marianna	Consigliere	X	
6	Pippolini Agnese	Consigliere	X	
7	Galardini Alessandro	Consigliere	X	
8	Scire' Federica	Consigliere		X
9	Garbesi Gianni	Consigliere	X	
10	Gorgeri Chiara	Consigliere	X	
11	Mainardi Chiara	Consigliere	X	
12	Borchi Adriano	Presidente	X	
13	Vannucci Franco	Consigliere		X
14	Meoni Giulia	Consigliere	X	
15	Fedi Alberto	Consigliere	X	
16	Bandinelli Lorenzo	Consigliere	X	
17	Innocenti Barbara	Consigliere	X	
			15	2

Assiste alla seduta la Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.

La sig.ra Borchi Adriano, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri GARBESI GIANNI, MAINARDI CHIARA, MEONI GIULIA, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Alla seduta è presente l'Assessore Esterno Prof. Tiziano Pierucci.

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare il punto 6 inserito all'ordine del giorno avente oggetto: "Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Modifica", di cui al seguente schema di deliberazione:

“”IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale aveva deciso di approvare separati regolamenti per le singole componenti della IUC (IMU – TASI – TARI) al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizzava il coacervo dei tributi comunali istituiti dalla Legge 147/2013;

CONSIDERATO che L. 160/2019 ha modificato l'assetto dei tributi comunali, stabilendo all'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC), riscrivendo nel contempo l'imposta municipale unica (IMU) con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 e prevedendo anche la soppressione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), altra componente impositiva dell'abrogata IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che:

- è rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;
- l'articolo 1, comma 784 e seguenti della citata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha inoltre innovato significativamente per tutti i tributi comunali la valenza e il contenuto degli atti di accertamento tributario prevedendo che gli accertamenti diverranno dal 1° gennaio 2020 atti esecutivi ai fini dell'esecuzione forzata e dovranno indicare l'intimazione ad adempiere il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, stabilendo altresì che in caso di mancato pagamento sarà possibile procedere alla riscossione delle somme richieste senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale;
- l'articolo 58 quinquies della Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha approvato le seguenti modifiche all'allegato 1 al Regolamento di cui al Presidente della Repubblica 27 aprile n. 158: a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali” sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie” b) le parole: “banche ed istituti di credito” sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”, per cui è necessario provvedere ad una modifica della denominazione delle categorie di utenze non domestiche in riferimento alle voci 11 e 12, di cui agli allegati C) e D) del regolamento in parola;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito ad Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
- l'articolo 57 bis, comma 2, della summenzionata Legge n. 157/2019 prevede che Arera assicura agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti in condizioni economiche e sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari saranno individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico rimandando ad Arera le relative modalità attuative ;
- l'articolo 15-bis del D. Lgs. 34/2019 come convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e la relativa circolare esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze, la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF, hanno poi esteso la pubblicazione, con efficacia costitutiva, prevista per le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie anche alla TARI, precisando che, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

ciascun anno dovranno essere effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo saldo/conguaglio da determinarsi sulla base delle nuove tariffe eventualmente approvate;

RICHIAMATA la Legge n. 166 del 19 agosto 2016 (c.d. Legge Gadda) che all'art. 17 prevede la possibilità per i Comuni di stabilire riduzioni del tributo sui rifiuti per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno applicando un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

RITENUTO di incentivare la riduzione dei rifiuti e degli sprechi di cibo nelle diverse fasi del sistema alimentare grazie alla redistribuzione delle eccedenze a coloro che sono in uno stato di bisogno;

RISCONTRATO inoltre che è necessario intervenire sul suddetto regolamento come segue: introdurre una specifica agevolazione temporanea fino ad un massimo del 50% della tariffa totale (parte fissa e variabile) per le utenze non domestiche collocate in vie o piazze direttamente interessate da cantieri per lavori pubblici che sono causa di un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale di durata superiore a sei mesi, con unico punto di accesso sulla via oggetto di lavori;

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della componente TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/05/2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. nn. 84/2015, 19/2017 e 4/2019;

RILEVATO quindi che alcune disposizioni dell'attuale regolamento TARI, non risultano coerenti con le modifiche normative sopra indicate e devono essere opportunamente adeguate e ritenuto di dover procedere, contestualmente, ad ulteriori integrazioni e modifiche per rendere più chiaramente comprensibili e conseguentemente applicabili alcune disposizioni regolamentari, tenendo conto anche di alcuni elementi emersi in sede di applicazione del regolamento;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

RICHIAMATO:



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- ⇒ con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- ⇒ con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 1, co. 660, della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

PRESO ATTO che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

RITENUTO di dover integrare il regolamento Tari con apposito articolo al fine di inserire una norma applicabile per l'anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto di introdurre a tal scopo modifiche all'art. 27, rubricato “Agevolazioni”, del vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

RITENUTO che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

VISTO

l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020, ora prorogato al 30 settembre 2020;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile del Responsabile del Servizio Funzionale 2, dott.ssa Donatella D'Amico, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23/9/2020;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti in data 23/9/2020 prot. n. 13687, che si allega al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

- 1) di approvare** le modificazioni ed integrazioni al vigente “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari”, come da **Allegato A** alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto** pertanto che il testo del citato “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- 3) di prendere atto** che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020;
- 4) di provvedere** a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni. “”

Si svolge il dibattito sul testo sopra riportato:

Intervengono i seguenti componenti dell'organo Consiliare:

Illustra l'Assessore Logli

Intervengono: Fedi, Innocenti, Pippolini.

Gli interventi e le repliche saranno conservati nella trascrizione agli atti dell'ufficio di segreteria.

Dichiarazioni di voto:

MONTALE FUTURA: favorevole

INSIEME PER MONTALE: favorevole

CENTRODESTRA PER MONTALE: favorevole.

Il **Presidente** preso atto dell'andamento generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente risultato:

Presenti	15
Votanti	15
Favorevoli	15 (MONTALE FUTURA, CENTRODESTRA PER MONTALE, INSIEME PER MONTALE)
Contrari	0
Astenuti	0

La deliberazione E' APPROVATA.



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

Deliberazione C.C. n° 63 del 25/09/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Borchi Adriano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa D'Amico Donatella

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo 267/2000);

⇒ La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.